



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

SETTORE PATRIMONIO
GESTIONI DIRETTE
WELFARE
PUBBLICA ISTRUZIONE

Servizio Servizi Sociali

CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA, SOCIALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE NELLE SCUOLE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII DELLA REGIONE MARCHE AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

INDICE

- Art. 1 - DEFINIZIONI**
- Art. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO**
- Art. 3 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**
- Art. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**
- Art. 5 - AMMISSIONE AL SERVIZIO, SOSPENSIONI E CESSAZIONI**
- Art. 6 - DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**
- Art. 7 - ORARI E SEDI DI LAVORO**
- Art. 8 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**
- Art. 9 - REFERENTE DEL SERVIZIO**
- Art. 10 - QUALITA’ E COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI E SOSTITUZIONI**
- Art. 11 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE**
- Art. 12 – DURATA, VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ESECUTIVI.**
- Art. 13 - CORRISPETTIVI**
- Art. 14 - CONTROLLI E VERIFICHE**
- Art. 15 - PENALI**
- Art. 16 - ESECUZIONE IN DANNO**
- Art. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO**
- Art. 18 – DIVIETO DI SUBAPPALTO**
- Art. 19 - CONTROVERSIE**
- Art. 20 – RINVIO**

Art. 1 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

Stazione Appaltante: Comune di Ascoli Piceno – Capofila Ambito Territoriale Sociale XXII.

Fornitore: l'impresa o il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario.

Ambito Territoriale Sociale XXII: Associazione di Comuni costituita ai sensi dell'art. 19 della legge 328/2000 (di seguito denominato ATS XXII) comprendente i Comuni di Ascoli Piceno (capofila), Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta.

Amministrazione/i contraente/i: Amministrazioni Comunali legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro e ad affidare contratti specifici sulla base del medesimo (Comuni di Ascoli Piceno (capofila), Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano, Montegallo, Roccafluvione e Venarotta).

Servizio: Servizio di assistenza all'autonomia, comunicazione e socializzazione in favore di alunni con disabilità.

Luogo di svolgimento del servizio: le prestazioni di assistenza all'autonomia, comunicazione e socializzazione vengono svolte in modo prevalente nelle scuole di ogni ordine e grado, e in tutte le altre occasioni in cui ha luogo l'attività didattica (progetti scuola lavoro, viaggi d'istruzione,...).

Utenti: gli utenti del servizio sono:

Destinatari dell'intervento sono gli alunni in situazione di disabilità come definita all'articolo 3 della legge n. 104/92 e riconosciuta ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge dalla competente commissione sanitaria, che non abbiano superato i 23 anni di età alla data del 31 dicembre dell'anno di competenza dell'intervento e residenti nei seguenti Comuni dell'ATS XXII.

Nel caso di minori che non abbiano compiuto dieci anni di età nell'anno di competenza dell'intervento, la cui situazione di disabilità non sia stata ancora attestata ai sensi della legge 104/92, si può prescindere da tale attestazione ed avvalersi di altra documentazione sanitaria similare attestante la patologia rilasciata dall'Area vasta dell'ASUR oppure dal centro privato autorizzato e/o accreditato dal servizio sanitario regionale ai sensi della L.R. 20/2000.

Unità multidisciplinare per l'età evolutiva (UMEE ASUR Marche): Servizio di informazione, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché di valutazione, programmazione e verifica degli interventi educativi, riabilitativi, di inclusione scolastica e sociale dei soggetti in situazione di difficoltà. Svolge i propri interventi in favore di soggetti portatori di handicap di età non superiore ai diciotto anni, ovvero, nel caso che i soggetti stessi proseguano gli studi oltre tale età anche di età superiore e fino al compimento dei corsi di studio, con esclusione di quelli universitari.

Unità multidisciplinare per l'età adulta (UMEA ASUR Marche) : Servizio che si occupa della presa in carico di persone disabili adulte di età superiore a quella prevista nel caso delle UMEE e si raccorda funzionalmente con tale unità multidisciplinare per la presa in carico dei soggetti.

Fornisce consulenze neurologiche, psicologiche e sociali; valutazioni psicodiagnostiche e della situazione socio-ambientale. Predispone piani individualizzati finalizzati all'inserimento lavorativo, sociale, in centri diurni o residenziali.

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR): Istituita con Legge Regionale n. 13 del 20 giugno

2003 ("Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale"), modificata con LR n. 17/2010 e LR n. 17/2011. L'ASUR nel rispetto degli obiettivi assegnati e delle direttive impartite dalla Giunta regionale, esercita a livello centralizzato le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività aziendale e di Area Vasta. L'Area Vasta costituisce l'entità di riferimento per l'ottimizzazione dei servizi, per la programmazione integrata e il coordinamento tra zone confinanti. L'Area Vasta V comprende il territorio dell'ex zona territoriale n. 13 e ex zona territoriale n. 12.

Referente del servizio: Referente organizzativo del servizio oggetto del presente Accordo Quadro.

P.E.I.: Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), di cui all'art. 12 della L. 104/92 (che specifica gli interventi socio - educativi richiesti e che si colloca a sua volta nel Piano dell'Offerta Formativa – POF che le scuole redigono ai sensi del D.P.R. 275/99)

Gruppo di lavoro H : Il **gruppo H**, ovvero **Gruppo** di studio e di lavoro sull'integrazione scolastica, con il compito di gestire e coordinare l'attività relativa agli alunni in situazione di disabilità anche attraverso il monitoraggio del servizio di assistenza scolastica. E' costituito di norma , dal Dirigente scolastico che lo presiede o suo delegato ; dagli insegnanti curricolari e dagli insegnanti di sostegno, dall' assistente sociale del Comune che eroga il servizio, dal referente del servizio e/o dall'operatore individuato dal fornitore, dal rappresentante dell'ufficio competente dell'ASUR (UMEE) o centri privati convenzionati e dalla famiglia dell'alunno con disabilità e su richiesta del dirigente scolastico dall'operatore del centro di ascolto.

Lavoro di rete: ci si riferisce ad azioni volte a promuovere connessioni e sinergie tra risorse formali e informali al fine di realizzare un intervento di aiuto. Nel lavoro di rete l'operatore promuove l'attivazione di nuove reti e agisce a sostegno di quelle già esistenti;

Rete tecnica professionale e sociale dei servizi territoriali: sistema in cui diversi attori sociali si coordinano per la formulazione e l'implementazione di politiche e interventi. Il disegno dei servizi a rete ha come obiettivo quello di ottimizzare le risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Coordinamento territoriale dei servizi per la tutela dei minori: gruppo di coordinamento permanente di cui fanno parte i rappresentanti dei Servizi Sociali dei Comuni dell'ATS XXII, l'Ufficio di Promozione Sociale dell'ATS XXII, il Centro d'Ascolto dell'ATS XXII,e il Consultorio familiare dell'ASUR AV 5 convocato di norma una volta al mese dal Coordinatore d'Ambito al fine di assicurare il costante scambio di informazioni tra i servizi, promuovere la definizione di strategie di intervento condivise in merito ai casi che necessitano di progettazione individualizzata integrata e monitorare il funzionamento del sistema integrato dei servizi nell'area di intervento famiglia/minori.

Art. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento, con le modalità dell'Accordo Quadro (di seguito indicato anche con la dicitura A.Q.) ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di *assistenza per l'autonomia, socializzazione e comunicazione a favore di alunni disabili* residenti nei comuni dell' ATS XXII frequentanti gli asili nido, le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado, ai sensi delle Legge 104/92, della Legge n. 328/2000 e della L.R. n. 18/96. e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Destinatari dell'intervento sono gli alunni in situazione di disabilità come definita all'articolo 3 della legge n. 104/92 e riconosciuta ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge dalla competente commissione sanitaria, che non abbiano superato i 23 anni di età alla data del 31 dicembre dell'anno di competenza dell'intervento e residenti nei seguenti Comuni dell' ATS XXII .

Nel caso di minori che non abbiano compiuto dieci anni di età nell'anno di competenza dell'intervento, la cui situazione di disabilità non sia stata ancora attestata ai sensi della legge 104/92, si può prescindere da tale attestazione ed avvalersi di altra documentazione sanitaria similare attestante la patologia rilasciata dall'Area vasta dell'ASUR oppure dal centro privato autorizzato e/o accreditato dal servizio sanitario regionale ai sensi della L.R. 20/2000.

Art. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza scolastica è costituito da un complesso di interventi e prestazioni finalizzate a promuovere i processi di autonomia personale, l'integrazione scolastica, lo sviluppo ed il mantenimento delle abilità di soggetti disabili presso i servizi prescolastici e scolastici.

Dovrà essere assicurata l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni in situazione di disabilità fisica, psichica e sensoriale ad esclusione degli interventi di assistenza di base di competenza dell'Istituzione scolastica, utilizzando personale idoneo e qualificato in base alle disposizioni del presente capitolato.

Il servizio viene prestato nel rispetto del calendario scolastico, con l'obiettivo di:

- garantire il diritto all'educazione e all'istruzione della persona disabile;
- sviluppare le potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione;
- garantire l'assistenza alla persona, al fine di consentire allo studente in situazione di disabilità l'accesso al percorso educativo e di apprendimento scolastico;
- collaborare alla progettualità integrata con gli enti preposti (Comuni, istituzioni scolastiche e servizi territoriali dell'Area Vasta).

Art. 5 – AMMISSIONE AL SERVIZIO, SOSPENSIONI E CESSAZIONI

L'ammissione al servizio di assistenza scolastica dei disabili avviene in seguito alla domanda delle Istituzioni scolastiche interessate, sulla base di specifica certificazione del competente servizio dell'Area Vasta (UMEE o Centro convenzionato).

La domanda è presentata al Comune di residenza che, verificate le condizioni di ammissione, il tempo scuola, l'assegnazione del sostegno didattico e la disponibilità di ore , predispone un apposito elenco con l'indicazione del monte ore di assistenza assegnate a ciascuno su base settimanale.

E' compito del "Gruppo di lavoro H", monitorare il servizio di assistenza scolastica e, se necessario, proporre eventuali modifiche da sottoporre all'Unità Valutativa costituita dai competenti servizi sanitari e dai servizi sociali comunali.

I cambiamenti della situazione della persona assistita possono comportare una ridefinizione

dell'intervento e variazione del monte ore.

La cessazione del servizio può avvenire per decisione della famiglia, previa comunicazione alla scuola e al Comune di residenza.

La cessazione del servizio può essere, altresì, disposta:

- per non rispondenza dell'intervento alle variate esigenze del soggetto, valutate dagli operatori socio sanitari competenti;
- in caso di raggiungimento degli obiettivi;
- per la cessazione della frequenza scolastica.

Art. 6 – DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'attività suddetta si svolgerà prevalentemente all'interno dell'ambiente scolastico e dovrà essere coordinata da un responsabile incaricato dal fornitore.

Il servizio di assistenza deve essere svolto nel rispetto del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), di cui all'art. 12 della L. 104/92 (che specifica gli interventi socio - educativi richiesti e che si colloca a sua volta nel Piano dell'Offerta Formativa – POF che le scuole redigono ai sensi del D.P.R. 275/99), secondo il monte ore assegnato dal Comune, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'UMEE o centri privati convenzionati.

Il servizio di assistenza per l'autonomia, la socializzazione e la comunicazione dovrà essere erogato ai soggetti di cui all'art. 2 e con le modalità di ammissione descritte all'art. 4 del presente capitolato.

Il fornitore si dovrà attenere alle direttive del Servizio Comunale competente, che comunicherà al medesimo l'elenco degli alunni che fruiranno dell'assistenza, il monte ore settimanale assegnato ad ognuno di essi, l'istituto scolastico e tutti gli ulteriori dati necessari all'espletamento del servizio.

Per il servizio dovrà essere garantito un rapporto personale/utente pari a 1/1, salvo diverse disposizioni impartite dal competente servizio comunale.

Le prestazioni dovranno essere svolte secondo i giorni e gli orari, preventivamente concordati con la scuola frequentata dall'alunno disabile, secondo le modalità che risultino funzionali al regolare svolgimento del servizio.

In occasione di gite scolastiche, viaggi d'istruzione o esami da sostenersi al termine del ciclo scolastico, il monte ore di assistenza assegnato a ciascun allievo non potrà subire variazioni. Di ciò si dovrà tener conto in sede di programmazione delle suddette attività, al fine di contemperare le esigenze di assistenza ordinaria con quelle derivate dalle circostanze sopra descritte.

Per quanto concerne l'effettuazione di progetti specifici inclusi nel PEI e di quelli di alternanza scuola-lavoro, gli operatori potranno espletare la propria attività entro il limite del monte ore settimanale attribuito a ciascun studente.

Nel caso di assenza dell'alunno beneficiario del servizio non è previsto il recupero delle ore di assistenza non fruite. Qualora l'assenza dell'alunno beneficiario non sia comunicata con un preavviso di almeno dodici ore, alla ditta aggiudicataria verrà riconosciuta un'ora di servizio.

Il fornitore si obbliga inoltre a:

- garantire i servizi programmati assicurando un'organizzazione uniforme ed efficiente, una rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio ed interventi qualitativamente idonei a soddisfare i bisogni dell'utenza;
- fornire, mensilmente, i dati relativi alle prestazioni effettuate anche mediante supporto informatico;
- farsi carico della formazione professionale permanente specifica degli operatori impiegati nel servizio;
- effettuare riunioni per coordinare il gruppo degli operatori e sollecitare un sistema di comunicazione efficace per la loro crescita professionale e per il raccordo programmatico ed operativo;

- partecipare periodicamente ai Gruppi H, interventi di programmazione e verifica delle attività in collaborazione con i diversi soggetti interessati (famiglia, Comune, ASUR, istituzioni scolastiche), secondo modalità concordate con l'Ufficio comunale competente.
- presentare relazioni trimestrali, o comunque ogni qualvolta dovesse presentarsi la necessità, sull'andamento complessivo del servizio per ciascun utente, idonee a prospettare una valutazione degli interventi operati, delle metodologie applicate e dei risultati conseguiti, debitamente viste dal referente individuato dal fornitore;
- partecipare ai processi di revisione/aggiornamento della regolamentazione del servizio e a rendersi disponibili ad adattare il progetto del servizio in rispondenza alla regolamentazione vigente.

Per la partecipazione ai Gruppi H (un'ora ad alunno per due incontri per anno scolastico) sarà riconosciuto il prezzo orario offerto in sede di gara dal fornitore.

Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione, il fornitore ha la responsabilità di provvedere a segnalare al Servizio Comunale competente ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento degli obiettivi generali e specifici, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente capitolato tecnico.

In tale quadro il fornitore è tenuto a prestare la propria faticosa collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Art. 7 – ORARI E SEDI DI LAVORO

Il fornitore dovrà assicurare il servizio di assistenza scolastica nell'arco di apertura della scuola.

L'inizio e la fine del servizio coincideranno indicativamente con l'inizio e la fine dell'anno scolastico per le varie tipologie di scuole.

Il servizio si svolgerà prevalentemente dal lunedì al sabato.

Il fornitore, sulla base degli elenchi nominativi forniti dall'Amministrazione Comunale competente, provvederà all'assegnazione del personale al singolo utente avvalendosi delle indicazioni dei servizi che hanno in carico l'utente stesso.

La programmazione dell'orario di servizio di cui sopra non è vincolante per il Comune competente che si riserva la facoltà insindacabile di apportare le eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie al fine di adeguare il servizio alle esigenze degli utenti, nel rispetto dei limiti del presente capitolato.

Il Comune competente non fornirà agli operatori né il materiale né le attrezzature o automezzi per lo svolgimento del servizio.

Il Fornitore, sulla base delle schede informative relative ai singoli beneficiari fornite dall'Amministrazione Comunale competente, provvederà all'individuazione del personale da assegnare al singolo utente, avvalendosi, se necessario, delle indicazioni dei servizi che hanno in carico l'utente stesso e nel rispetto di quanto descritto nel successivo art. 8 del presente capitolato.

Art. 8 – CARATTERISTICHE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Le prestazioni di cui all'art. 4 saranno svolte dal fornitore mediante propri operatori di ambo i sessi, in numero adeguato al regolare svolgimento del servizio e con un rapporto personale/utente pari a 1/1.

La figura professionale di riferimento è quella di operatore socio-assistenziale in possesso di diploma di scuola media superiore e almeno 1 anno di esperienza specifica nel settore dei servizi educativo/assistenziali per disabili o titoli superiori (qualifica professionale attinente conseguita dopo corsi post-diploma, riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni; laurea in discipline sociali o umanistiche - *scienze della formazione e dell'educazione, psicologia, scienze sociali* - del vecchio ordinamento universitario; diploma universitario o laurea di primo livello attinente).

L'assistente dovrà avere, quindi, delle competenze/conoscenze specifiche in relazione alle

seguenti tipologie di disabilità: fisica, psichica e sensoriale, in modo da potere garantire interventi socio-educativi idonei e adeguati ad ogni singolo caso.

L'assistente dovrà svolgere le attività proposte dal Piano Educativo Individualizzato assicurando inoltre l'assistenza alla persona, ove richiesto dalle specifiche situazioni dell'handicap, qualora la stessa sia prevista espressamente nella scheda informativa di attivazione del servizio di assistenza. L'attività in oggetto va ad integrarsi con le attività assistenziali di base ed educativo/didattiche già in atto operate da personale docente e non docente dipendente dell'Istituzione Scolastica.

Il personale assistente dovrà inoltre partecipare agli incontri di programmazione e verifica dell'attività del P.E.I. con il gruppo di lavoro scolastico e con gli operatori territoriali che curano i singoli casi (Gruppi H).

Si riportano, di seguito, per esemplificazione, le attività da svolgere da parte dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione di alunni in situazione di disabilità:

- coopera come figura professionale complementare alla realizzazione di attività funzionali al progetto didattico/educativo;
- attiva interventi educativo/assistenziali rivolti a favorire la comunicazione, la relazione, l'autonomia e i processi di apprendimento;
- attiva interventi di assistenza alla persona, con l'aiuto del personale collaboratore scolastico, qualora gli stessi siano previsti nella scheda di certificazione handicap quali competenze di base mancanti ma acquisibili con specifici interventi volti allo sviluppo dell'autonomia personale.

Art. 9 – REFERENTE DEL SERVIZIO

Il Fornitore sarà tenuto a nominare un unico Referente del Servizio per tutte le Amministrazioni dell'ATS XXII che aderiranno all'Accordo Quadro che abbia almeno tre anni di esperienza professionale (anche non continuativi) nel medesimo servizio oggetto dell'Accordo Quadro o in servizi analoghi ad esso, così come definiti al punto 7.3 del disciplinare di gara.

La figura professionale di riferimento è quella indicata all'art. 8 del presente capitolato e va individuata al di fuori degli operatori dedicati al servizio di assistenza.

Si precisa che in caso di partecipazione di RTI/consorzi la figura del Referente del servizio è sempre unitaria.

Il Referente avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e dovrà garantire la reperibilità tramite un sicuro recapito telefonico.

Il Referente dovrà gestire l'organizzazione del servizio, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali. Il Referente inoltre, sarà l'interlocutore unico per ciascun Comune per tutti gli aspetti gestionali nonché tecnico-organizzativi.

Il Fornitore, tramite il Referente, è tenuto a redigere una relazione annuale concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse oltre ad eventuali suggerimenti per il migliore andamento della gestione del servizio stesso.

Il Fornitore prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro dovrà produrre idonea documentazione atta a dimostrare l'esperienza triennale acquisita dal Referente del servizio nell'ambito di servizi identici/analoghi.

Art. 10 – QUALITA' E COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI E SOSTITUZIONI

Gli operatori impegnati nello svolgimento del servizio di assistenza scolastica ai disabili devono essere idonei al lavoro assegnato.

Il Fornitore presenta al Comune competente, sin dall'inizio della gestione, una proposta di assetto organizzativo coerente con il progetto presentato in sede di gara, indicante l'elenco degli operatori assegnati al servizio.

Gli operatori medesimi devono mantenere, nei confronti degli utenti e dei loro familiari, nonché del personale scolastico, un comportamento decoroso ed irreprensibile, di provata serietà e correttezza, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui essi vengono a conoscenza nel rapporto con gli utenti e fornendo collaborazione sia nei riguardi di altri operatori, con i quali eventualmente condividono il servizio assistenziale, che verso gli utenti, i loro familiari ed il personale scolastico.

Ogni Comune aderente all'A.Q., tramite il competente Servizio, potrà chiedere l'allontanamento del personale addetto che durante l'orario di lavoro o anche fuori di esso, assuma comportamenti difformi con quanto sopra previsto.

In tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione nel termine massimo di dieci giorni.

Il personale eventualmente utilizzato in sostituzione dovrà possedere le medesime caratteristiche professionali e/o di studio del personale sostituito. Ogni sostituzione superiore ai 10 gg. deve essere preventivamente comunicata al Comune competente.

Art. 11 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE

Prima dell'inizio del servizio, il Fornitore consegna al Comune competente una dichiarazione resa dal legale rappresentante, con la quale attesta per ogni singolo operatore il possesso delle certificazioni necessarie per la funzione assegnata e l'immunità dello stesso da condanne penali e/o carichi penali pendenti.

Su richiesta del Comune di riferimento, il Fornitore è tenuto ad adeguare il numero degli operatori e/o delle ore impegnate nel servizio proporzionalmente all'aumento o alla diminuzione del numero degli utenti. Il Fornitore medesimo è tenuto a garantire i servizi richiesti, impegnandosi a sostituire gli operatori che per qualunque motivo risultassero assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti.

L'organizzazione delle attività deve essere tale da garantire la continuità e la regolarità delle prestazioni affidate, al fine di non creare disservizi e disagi all'utenza.

In caso di eventi e/o situazioni emergenziali il servizio potrà essere rimodulato anche in forma remota e comunque a seconda delle modalità di svolgimento dell'attività didattica.

Il Fornitore dovrà garantire, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, l'impiego di personale con i requisiti richiesti. Ogni variazione di personale che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto, adeguatamente motivata e documentata, dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di riferimento.

In ogni caso, il Fornitore dovrà garantire, per quanto possibile, la stabilità del personale impegnato, limitando il turn-over al minimo indispensabile al fine di assicurare efficienza e standard qualitativi costanti al servizio, così come da progetto presentato e oggetto di valutazione.

Qualora si rendesse indispensabile sostituire l'operatore, lo stesso dovrà curare il passaggio delle consegne all'operatore subentrante, in possesso dei medesimi requisiti professionali.

In caso di astensione dal lavoro per sciopero, il fornitore dovrà comunque attenersi alle norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla legge n. 146 del 12/06/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 12 – DURATA, VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ESECUTIVI

Il presente Accordo Quadro ha durata di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo.

Il valore totale del presente Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto dei contratti specifici che presumibilmente verranno affidati in virtù

dell'Accordo Quadro stesso e con riferimento alla durata di quattro anni è il seguente: € 4.484.000,00.

Non sono stati rilevati rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008 e, pertanto, l'importo degli oneri per la sicurezza dovuta ai rischi di interferenza è pari a zero.

Il Fornitore dovrà procurare al proprio personale tutti i materiali ed eventuali dispositivi di tutela e protezione individuale da rischi professionali che si rendessero necessari in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. nonché da eventuali sopravvenute disposizioni normative derivanti da Protocolli sanitari anti Covid.

In ogni caso, le singole Amministrazioni provvederanno, all'atto della stipula di ogni contratto specifico, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, a predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, il documento di valutazione dei rischi da interferenze e a quantificare gli eventuali costi della sicurezza.

Si precisa che il valore dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni appartenenti all'ATS XXII che utilizzeranno lo stesso nell'arco temporale di durata.

Anche sulla base del dato storico a disposizione, si riporta la stima dell'incidenza sul suddetto valore totale dell'A.Q. delle necessità delle Amministrazioni contraenti:

per il Comune di Ascoli Piceno 70,5%;

per il Comune di Folignano 20%;

per il Comune di Roccafluvione 2,6%;

per il Comune di Maltignano 2 % ;

per il Comune di Acquasanta Terme 1,6%;

per il Comune di Venarotta 1,6 %

per il Comune di Montegallo 1%

per il Comune di Arquata del Tronto 0,7%

Essendo la predetta stima meramente presuntiva, essa non è in alcun modo impegnativa né vincolante nei confronti dell'aggiudicatario dell'Accordo Quadro, sia per il Comune di Ascoli Piceno sia per le altre Amministrazioni dell'ATS XXII.

Qualora, per esigenze sopravvenute, si dovesse far fronte ad un incremento delle richieste del servizio, il Comune di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di variare nell'arco della durata contrattuale il valore totale dell'A. Q. così come previsto nei limiti di legge.

In questo caso, il Fornitore, è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'Accordo Quadro originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Art. 13 - CORRISPETTIVI

Il corrispettivo del servizio sarà determinato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore e in ragione delle ore effettivamente prestate; esso, pertanto, è calcolato moltiplicando il prezzo orario previsto per l'esecuzione del servizio, al netto dello sconto offerto in sede di gara, per le ore di servizio effettivamente prestate.

Nel corrispettivo così calcolato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto, tutto incluso e nulla escluso.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni

relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 14 – CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune di Ascoli Piceno e ciascun Comune aderente all'A.Q. si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, modalità, qualità ed effettività delle prestazioni svolte così come disciplinate dal presente Capitolato, nonché l'osservanza di quanto in esso e nel contratto di servizio disposto.

Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà e non un obbligo: la mancata effettuazione del controllo in nessuno modo riduce o annulla le eventuali responsabilità del Fornitore.

Art. 15 – PENALI

Il Fornitore nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale di riferimento.

A tal fine è fissata una penale da € 50,00 a € 600,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni rilievo rientrante nelle fattispecie di seguito elencate, qualora fossero rilevate dal Comune aderente all'A.Q.:

- caso in cui il Fornitore si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente capitolato;
- caso in cui il Fornitore assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dal servizio;
- caso in cui il Fornitore non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- caso in cui il Fornitore esegua in modo difforme gli interventi indicati nel progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell'offerta globale del concorrente;
- caso in cui il Fornitore esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale inadeguato o inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
- caso in cui il Fornitore non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente capitolato tecnico.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto al Fornitore dal Comune di riferimento; l'Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso Fornitore nell'esecuzione dei singoli contratti specifici.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 16 - ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso in cui il Fornitore non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra Ditta con spesa a carico del Fornitore. La spesa relativa sarà liquidata dall'Amministrazione e successivamente detratta dall'importo dovuto al Fornitore all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva.

Art. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R..

Il D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è reperibile sul sito <http://www.normattiva.it>

Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 18 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto dell'accordo quadro, stante la specificità del servizio in relazione alla particolarità degli utenti a cui è diretto.

Art. 19 - CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia derivante dal contratto è competente il Foro di Ascoli Piceno

Art. 20 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti nel corso della durata dell'accordo quadro

Allegati:

A). Dotazione organica attuale;

Comune di Ascoli Piceno

Il Dirigente

Avv. Alessandra Cantalamessa.